

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 254

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMADEO, CANESTRARI, BOLDRINI, GIOMO, AMADEI LEONETTO,  
BALDANI GUERRA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI  
GIANNINA**

*Presentata il 25 luglio 1968*

Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle Lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo oltre un ventennio la Resistenza vede non ancora risolto il problema degli aiuti ai sodalizi che da quella vicenda nacquero e che ne custodiscono i valori e le memorie.

Lo Stato italiano ha sempre riconosciuto l'obbligo di aiutare coloro che hanno combattuto in guerra, non solo *uti singoli* sotto l'aspetto assistenziale e pensionistico, ma altresì in quanto riuniti nelle varie associazioni di categoria e di arma.

Le opere nazionali per i mutilati ed invalidi, per orfani di guerra, per i combattenti ne sono la dimostrazione, mentre è noto come, con vari provvedimenti di legge, si siano assicurati mezzi di funzionamento alle associazioni dei combattenti, dei mutilati ed invalidi.

È mancata, per contro, una eguale preoccupazione dello Stato nei confronti delle organizzazioni che raccolsero i combattenti della guerra di Liberazione, i deportati, i superstiti della lunga e sanguinosa battaglia antifascista.

Né si può dire che non siano sempre presenti le necessità di assistenza, anche a molti anni di distanza dalla fine della guerra: è materia di esperienza comune il gran numero di casi di reduci ridotti dall'internamento e dalla deportazione in miserande condizioni di salute, e non riconosciuti giuridicamente invalidi per obiettive difficoltà di documentazione; di famiglie in stato di estremo bisogno; di disoccupati che esse dovrebbero aiutare.

A queste organizzazioni competono anche obblighi morali ed educativi di notevole interesse nazionale in quanto custodi di tradizioni che sono parte viva del patrimonio ideale del Paese.

Ed è indubbiamente mortificante la condizione di questi sodalizi nel nostro Paese ove si consideri la sollecitudine che ogni altra Nazione manifesta in casi analoghi.

Con la presente proposta di legge, si chiede un provvedimento a favore delle associazioni della Resistenza che, pur beneficiando di qualche inadeguato e saltuario provve-

dimento, deplorano la mancanza di un intervento sistematico proporzionato alle necessità.

La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre all'approvazione della Camera risolverà il problema senza onere per lo Stato; esso infatti prevede che al finanziamento delle associazioni, elencate all'articolo 1, si provveda con un emendamento alla legge 4 agosto 1955, n. 722; emendamento che, come è evidente, lascia al Governo, nello spirito

della legge stessa, la possibilità di devolvere la parte di gran lunga maggiore delle somme a sua disposizione ad altri enti svolgenti attività sociali, assistenziali e culturali.

I proponenti confidano che queste valutazioni, nel quadro della riaffermata validità dei principi animatori della lotta di Liberazione, determineranno il consenso del Parlamento ad una proposta che, in questo momento, riveste anche un alto valore simbolico.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nella devoluzione da farsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, per tutte le lotterie nazionali, saranno sempre comprese le seguenti associazioni:

- 1) Associazione nazionale partigiani d'Italia;
- 2) Federazione italiana volontari della libertà;
- 3) Associazione nazionale ex internati;
- 4) Associazione nazionale reduci dalla prigionia;
- 5) Federazione italiana associazioni partigiane;
- 6) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti;
- 7) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

### ART. 2.

Nel fissare le quote degli utili da attribuire a ciascun ente ai sensi del secondo comma del citato articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, sarà stabilito che il 50 per cento degli utili globali da ripartirsi siano sempre devoluti agli enti di cui all'articolo precedente.